



COMUNE DI LANUVIO

Medaglia d'argento al Merito Civile
Provincia di Roma



P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 www.comune.lanuvio.rm.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E GESTIONE ALBI DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI LANUVIO

(INDICE)

		Titolo I – Disposizioni Generali
art.	1	<i>Oggetto e finalità del regolamento</i>
art.	2	<i>Definizioni</i>
		Titolo II – I Contributi
art.	3	<i>Scopo dei contributi</i>
art.	4	<i>Carattere dei contributi</i>
art.	5	<i>Soggetti beneficiari dei contributi</i>
art.	6	<i>Procedura per l'assegnazione dei contributi</i>
art.	7	<i>Valutazione dei programmi</i>
art.	8	<i>Comunicazione dei finanziamenti ammessi</i>
art.	9	<i>Rendicontazione</i>
		Titolo III – Parco Progetti
art.	10	<i>Parco progetti</i>
art.	11	<i>Disciplina del Parco Progetti</i>
art.	12	<i>Affidamento della realizzazione</i>
		Titolo IV - Gli Albi delle Associazioni
		Capo I – Albo delle Associazioni culturali
art.	13	<i>Albo delle Associazioni culturali</i>
art.	14	<i>Finalità ed oggetto</i>
art.	15	<i>Requisiti per l'iscrizione all'Albo</i>
art.	16	<i>Procedura per l'iscrizione all'Albo</i>
art.	17	<i>Cancellazione dall'albo</i>
		Capo II – L'Albo delle Associazioni Sportive
art.	18	<i>Albo delle Associazioni sportive</i>
art.	19	<i>Finalità ed oggetto</i>
art.	20	<i>Requisiti per l'iscrizione all'Albo</i>
art.	21	<i>Procedura per l'iscrizione all'Albo</i>
art.	22	<i>Cancellazione dall'albo</i>
		Capo III – L'Albo delle Associazioni di promozione sociale
art.	23	<i>Albo delle Associazioni di promozione sociale</i>
art.	24	<i>Finalità ed oggetto</i>
art.	25	<i>Requisiti per l'iscrizione all'Albo</i>
art.	26	<i>Procedura per l'iscrizione</i>
art.	27	<i>Cancellazione dall'Albo</i>

		Capo IV – Albo delle Ludoteche
art.	28	<i>Albo delle Ludoteche</i>
		Capo V – I Comitati di quartiere
art.	29	<i>Finalità ed oggetto</i>
art.	30	<i>Requisiti per l'iscrizione all'Albo</i>
art.	31	<i>Cancellazione dall'albo</i>
		Capo VI – Associazioni Turistiche
art.	32	<i>Albo delle Associazioni Turistiche</i>
art.	33	<i>Finalità e oggetto</i>
		TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
art.	34	<i>Termine per la conclusione dei procedimenti</i>
art.	35	<i>Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati</i>
art.	36	<i>Pubblicità del regolamento</i>
art.	37	<i>Pubblicità degli Albi</i>
art.	38	<i>Entrata in vigore</i>
art.	39	<i>Abrogazioni</i>
art.	40	<i>Normativa di riferimento</i>

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di contributi;
- b) iscrizione all'albo delle associazioni culturali, cura e revisione dello stesso, ordinamento dei rapporti tra Istituzione Comunale e Associazioni suddette;
- c) iscrizione all'albo delle associazioni sportive, cura e revisione dello stesso, ordinamento dei rapporti tra Istituzione Comunale e Associazioni suddette;
- d) iscrizione all'albo delle associazioni a sfondo sociale, Centri Anziani, cura e revisione dello stesso, ordinamento dei rapporti tra Istituzione Comunale e Associazioni suddette;
- e) Iscrizione all'albo comunale delle ludoteche ai sensi della L.R. n. 18/2002, dei Comitati di Quartiere.
- f) Iscrizione all'Albo delle Associazioni Turistiche, cura e revisione dello stesso, ordinamento dei rapporti tra istituzione comunale e associazioni suddette.

Art.2

Definizioni

Ai soli fini del presente regolamento:

- per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.;
- per "Attività culturale" si intende ogni iniziativa senza fini di lucro volta a promuovere e ad incentivare la crescita culturale della città, come attività di istruzione, di educazione permanente, di conservazione e valorizzazione di beni culturali e del patrimonio artistico, storico e archeologico, di diffusione delle diverse forme di espressione culturale ed artistica, di recupero e valorizzazione delle tradizioni popolari e della storia locale;
- per "Attività sportiva" si intende ogni iniziativa, senza fini di lucro, volta ad incentivare la promozione e la crescita sportiva sul territorio come attività di istruzione, di educazione permanente e la diffusione delle attività agonistiche .
- Per "Attività sociale" si intende ogni iniziativa, senza fini di lucro, volta ad incentivare la promozione e la crescita sociale sul territorio come attività di istruzione, di educazione permanente, azione educativa, formativa e sociale nei confronti dei giovani, prevenzione e trattamento del disagio, prevenzione nel campo delle tossicodipendenze, reinserimento sociale di soggetti svantaggiati;
- Per "Attività turistica" si intende ogni iniziativa senza fini di lucro volta a tutelare, valorizzare e promuovere la conoscenza delle ricchezze locali intese sia come tradizioni culturali, folcloristiche e gastronomiche, sia come bellezze naturali, artistiche, monumentali e storiche; organizzare e migliorare l'informazione, l'accoglienza e l'assistenza al turista per facilitare la fruizione del patrimonio suddetto e per meglio utilizzare le strutture ricettive e i servizi turistici presenti sul territorio; cooperare e collaborare con gli organismi competenti per monitorare, censire e potenziare i servizi e le strutture turistiche esistenti e per razionalizzare gli interventi nel settore.

- Per Associazione culturale si intende ogni ente liberamente costituito al fine di svolgere le attività sopra dette;
- Per associazione sportiva si intende ogni ente liberamente costituito al fine di svolgere le attività sopra dette;
- Per associazione a sfondo sociale si intende ogni ente liberamente costituito al fine di svolgere le attività sopra dette;
- Per Associazione turistica si intende ogni ente liberamente costituito al fine di svolgere le attività suddette.

TITOLO II I CONTRIBUTI

Art. 3

Scopo dei contributi

La concessione dei contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

Art. 4

Carattere dei contributi

Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) Annuale, nell'ambito della programmazione delle varie associazioni ed in linea con gli indirizzi dell'amministrazione;
- b) Finalizzato alla realizzazione di singole attività presenti nella programmazione annuale;
- c) Straordinario, in caso di intervento non programmato ma sempre in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;
- d) Continuativo, in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari;

Le concessioni di cui alla lettera a) e b) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, sentita la II Commissione Consiliare, quelle di cui alla lettera c) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 5

Soggetti beneficiari dei contributi

Possono usufruire dei contributi di cui al presente regolamento:

1. le persone giuridiche iscritte negli albi di cui al presente regolamento;
2. le associazioni, anche non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale e che abbiano sede legale nel Comune di Lanuvio, iscritte negli albi di cui al presente regolamento;
Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.
3. comitati di quartiere e associazioni di volontariato iscritti negli albi di cui al presente regolamento.

Art. 6

Procedura per l'assegnazione dei contributi

Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario, entro il 30 dicembre di ogni anno le varie Associazioni devono far pervenire all'Ufficio competente:

- Il programma annuale delle attività che si intendono svolgere, indicativo di date luoghi e modalità di attuazione, strumentazione adoperata e preventivo delle spese da sostenere con specificazione del costo complessivo ed eventualmente della somma per cui si chiede il finanziamento;
- Relazione dettagliata sulle iniziative indicate nel programma da cui emerga il grado di coinvolgimento dei cittadini, l'eventuale contributo economico già richiesto e/o accordato per le medesime attività da altri Enti pubblici, economici ecc.;
- Relazione sulle attività svolte nell'anno/anni precedenti con indicazione del rapporto tra il programmato ed il realizzato dalle associazioni rispetto a quanto di volta in volta proposto;
- Dichiarazione del legale rappresentante che indichi eventuali variazioni dello statuto, del patrimonio a disposizione della associazione, del numero degli iscritti e delle cariche che essi ricoprono e di ogni altra notizia utile di variazione.
- Per le Associazioni sportive affiliate a Società o a Federazioni nazionali copia valida del documento attestante tale affiliazione;

Art. 7

Valutazione dei programmi

I programmi e la documentazione allegata (nel caso di variazioni), entro 60 giorni dal termine ultimo per la loro presentazione vengono istruiti e controllati dall'ufficio competente e sottoposti alla Commissione II per il parere consultivo.

La II Commissione valuta la documentazione prodotta e redige nel verbale un piano di erogazione dei contributi richiesti, tenendo conto della rispondenza dei progetti all'indirizzo generale dell'Amministrazione Comunale e del budget a disposizione all'uopo previsto sul bilancio comunale.

Il verbale della Commissione sarà sottoposto alla Giunta Comunale che con deliberazione evidenzierà, fra l'altro, gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 8

Comunicazione dei finanziamenti ammessi

La deliberazione di giunta comunale di cui sopra verrà notificata a cura dell'ufficio preposto a tutte le associazioni, comitati ecc. che abbiano avanzato richiesta ai sensi del precedente art. 6.

I contributi accordati alle Associazioni possono essere annuali, ossia coprono l'intero anno delle attività dei soggetti indicati all'art. 1 lettere b, c,d,e, oppure si possono accordare dei contributi per manifestazioni specifiche. In entrambi i casi la liquidazione del contributo avverrà soltanto a fine delle manifestazioni e mediante una dichiarazione scritta e sottoscritta di fine svolgimento delle attività, indirizzata all'Ufficio preposto, da parte del legale rappresentante.

Art. 9

Rendicontazione

Le organizzazioni iscritte all'albo sono tenute ad inviare annualmente entro il 31 luglio di

ogni anno all'assessorato ad esse relativo la copia del bilancio consuntivo approvato dall'organismo competente.

Agli Enti ecclesiastici si richiede bilancio consuntivo relativo alle attività rivolte al territorio. Per le associazioni sportive che redigono bilanci con riferimento all'anno scolastico, la data di presentazione del bilancio consuntivo è stabilita al 31 dicembre per l'anno scolastico precedente. Entro due mesi dalla effettiva erogazione del contributo finalizzato di cui al punto b) dell'art. 4, e straordinario di cui al punto c) dello stesso art. 4 le Associazioni debbono rendicontare all'ufficio competente l'intero ammontare dei contributi ricevuti dal Comune di Lanuvio per quella specifica attività finanziata, con atti giustificativi di spesa validi. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

Alla rendicontazione andrà allegata una relazione delle attività finanziate svolte, volta fra l'altro a dimostrare, fornendo ogni atto utile, la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché i risultati conseguiti.

Nel caso non risultino rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

TITOLO III PARCO PROGETTI

Art. 10

Parco progetti

Si costituisce un parco progetti in materia culturale, sociale e sportiva al fine di:

1. valorizzare le risorse territoriali rappresentate dalle numerose associazioni ecc. presenti e dalle loro attività;
2. di partecipare attivamente ai Bandi della Provincia di Roma, della Regione Lazio di concessione di contributi.

Il Parco Progetti è costituito da progetti delle varie associazioni - e non finanziati dal Comune. Le associazioni, ecc., anche non aventi sede legale nel Comune di Lanuvio e non aventi il requisito minimo dei 10 iscritti residenti, previa approvazione della Giunta Municipale, potranno produrre progetti nell'arco dell'anno fuori della programmazione iniziale. I progetti già realizzati o proposti possono essere sempre riaggiornati e ripresentati secondo le modalità indicate agli articoli precedenti.

Art. 11

Disciplina del Parco Progetti

Nell'ipotesi di pubblicazione di bandi provinciali, regionali o indetti da altre istituzioni e rivolti agli enti locali, in attesa che tale disciplina venga meglio definita da atti normativi e regolamentari nazionali e regionali, il Comune di Lanuvio, attingerà tra i progetti inseriti nel Parco Progetti quello più pertinente e idoneo in relazione al tipo di bando, operando, qualora sia necessario, sentita l'associazione interessata, le necessarie modifiche ed integrazioni – che non stravolgano il progetto.

Art. 12

Affidamento della realizzazione

In caso di aggiudicazione del finanziamento di cui al bando provinciale, regionale ecc., la realizzazione del progetto proposto dal Comune di Lanuvio, verrà affidata all'associazione che lo ha predisposto.

TITOLO IV GLI ALBI DELLE ASSOCIAZIONI

Capo I – Albo delle Associazioni culturali

Art.13

Albo delle Associazioni culturali

E' istituito presso l'Ufficio dell'Assessorato alla Cultura, l'Albo delle Associazioni Culturali operanti nel territorio comunale.

Art. 14

Finalità ed oggetto

Il Comune di Lanuvio riconosce il valore sociale e la funzione civica delle Associazioni culturali, come manifestazione d'impegno al miglioramento della vita cittadina, come garanzia di pluralismo e di libertà di espressione, nonché l'apporto che esse possono dare alla realizzazione di valori civili e significati culturali importanti per il progresso della comunità. Il Comune di Lanuvio, conseguentemente, s'impegna a favorire l'autonomo sviluppo delle Associazioni Culturali ed a promuoverne le libere attività e le iniziative originali finalizzate allo sviluppo e alla pluralizzazione della vita culturale della comunità locale.

Art. 15

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono iscriversi all'Albo delle Associazioni Culturali le Associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- sede legale nel Comune di Lanuvio
- almeno dieci iscritti residenti a Lanuvio
- operino sul territorio comunale

L'iscrizione all'Albo va richiesta con apposita domanda al Sindaco e al Responsabile del VI settore corredata dai seguenti documenti:

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto legalmente registrato;
- Elenco nominativo degli iscritti con i relativi dati anagrafici;
- Nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche e responsabilità associative (presidente, responsabile eletto dagli associati, tesoriere, ecc.);
- Eventuale curriculum delle attività svolte negli anni passati sul territorio comunale e dichiarazione che indichi l'ambito disciplinare delle iniziative culturali svolte dall'associazione;
- Dichiarazione che descriva l'eventuale patrimonio in beni strumentali utili allo svolgimento delle attività culturali.

Le attività svolte dai membri delle associazioni di cui al presente regolamento non possono essere retribuite in alcun modo. Gli aderenti alle associazioni possono ottenere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle loro attività. Le associazioni possono avvalersi di collaboratori professionalmente preparati con l'esclusiva finalità del miglioramento dei servizi e della qualità delle attività da svolgere.

Art. 16

Procedura per l'iscrizione all'Albo

Entro venti giorni dalla data di ricevimento della domanda l'Ufficio Cultura procede

all'accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui al precedente articolo. L'iscrizione è disposta con atto del Responsabile del VI Settore entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di iscrizione è comunicato all'Associazione richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla sua emanazione, oppure tramite notifica del Messo Comunale.

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione dovrà essere motivato.

Art. 17

Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'Albo è disposta nei seguenti casi:

- Che l'associazione non produca il bilancio approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 Luglio.
- L'associazione non presenti programmi sul territorio per tre anni consecutivi senza adeguata giustificazione.
- Scenda sotto i dieci il numero dei componenti la associazione che sia residente nel comune di Lanuvio.
- Mancata produzione della dichiarazione del legale rappresentante che indichi eventuali variazioni dello statuto, del patrimonio a disposizione della associazione, del numero degli iscritti e delle cariche che essi ricoprono e di ogni altra notizia utile di variazione.

La cancellazione è disposta con atto del responsabile del VI settore ed è trasmessa all'associazione interessata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite notifica del messo comunale.

La cancellazione dall'albo può essere disposta anche su domanda del rappresentante legale dell'associazione.

Capo II – L'Albo delle Associazioni Sportive

Art. 18

Albo delle Associazioni sportive

Viene considerato Associazione Sportiva ogni ente liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui all'articolo due.

Le attività svolte dai membri delle associazioni sportive di cui al presente regolamento non possono essere retribuite in alcun modo. Gli aderenti alle Associazioni Sportive possono ottenere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività. Le associazioni possono assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di esperti di problemi eminentemente tecnico-educativi con l'esclusiva finalità del miglioramento dei servizi e della qualità delle attività motorie e agonistiche svolte.

Art. 19

Finalità ed oggetto

Il comune di Lanuvio riconosce il valore sociale e la funzione civica delle associazioni sportive per il loro impegno al miglioramento della vita dei cittadini attraverso il ruolo che rivestono nella formazione della personalità armonica e ben definita nei bambini e nei giovani.

Il comune di Lanuvio, conseguentemente, s'impegna a favorire l'autonomo sviluppo delle Associazioni Sportive e a promuoverne le libere attività e le iniziative finalizzate alla preparazione dei ragazzi dall'avviamento allo sport alla attività agonistica.

Il presente regolamento definisce i principi e i criteri che disciplinano l'iscrizione all'albo

delle Associazioni sportive, reggono la sua cura e revisione ed ordinano i rapporti tra l'Istituzione Comunale e le Associazioni suddette.

Art. 20

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono iscriversi all'Albo delle Associazioni Sportive le Associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo tre, che abbiano almeno dieci iscritti residenti a Lanuvio e che operino anche sul territorio comunale.

L'iscrizione all'Albo va richiesta con apposita domanda al Sindaco e al Responsabile del VI Settore corredata dai seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto legalmente registrato;
- elenco nominativo degli iscritti con i relativi dati anagrafici;
- nominativi di coloro che ricoprono le diverse cariche e responsabilità associative (Presidente responsabile eletto dagli associati, tesorerie etc);
- curriculum delle attività svolte nell'ultimo anno sul territorio comunale e dichiarazione che indichi l'ambito disciplinare delle iniziative sportive svolte dall'Associazione;
- dichiarazione che descriva l'eventuale patrimonio in beni strumentali utili allo svolgimento delle attività sportive;

Art. 21

Procedura per l'iscrizione all'Albo

Entro venti giorni dalla data di ricevimento della domanda l'Ufficio Sport procede all'accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione.

L'iscrizione all'Albo è disposta con ordinanza del Responsabile del VI Settore entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di iscrizione è comunicato all'Associazione richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla sua emanazione, oppure tramite notifica del Messo Comunale.

Eventuali provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione dovranno essere notificati all'Associazione interessata con relazione sulle motivazioni.

Le attività svolte dai membri delle associazioni di cui al presente regolamento non possono essere retribuite in alcun modo. Gli aderenti alle associazioni possono ottenere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle loro attività. Le associazioni possono avvalersi di collaboratori professionalmente preparati con l'esclusiva finalità del miglioramento dei servizi e della qualità delle attività da svolgere.

Art. 22

Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'Albo è disposta nei seguenti casi:

- Che l'associazione non produca il bilancio approvato dall'Assemblea dei soci;
- L'associazione non presenti programmi sul territorio per tre anni consecutivi senza adeguata giustificazione;
- Scenda sotto i dieci il numero dei componenti la associazione che sia residente nel comune di Lanuvio;
- Mancata produzione della dichiarazione del legale rappresentante che indichi eventuali variazioni dello statuto, del patrimonio a disposizione della associazione, del numero degli iscritti e delle cariche che essi ricoprono e di ogni altra notizia utile di variazione;

La cancellazione è disposta con atto del responsabile del VI settore ed è trasmessa all'associazione interessata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite notifica

del messo comunale.

La cancellazione dall'albo può essere disposta anche su domanda del rappresentante legale dell'associazione.

Capo III – L'Albo delle Associazioni di promozione sociale

Art.- 23

Albo delle Associazioni di promozione sociale

E' istituito presso l'Ufficio dell'Assessorato ai Servizi sociali l'Albo delle Associazioni di promozione sociale operanti nell'ambito del territorio comunale.

Art. 24

Finalità ed oggetto

Gli interventi di cui al presente titolo comprendono, oltre ai progetti presentati dalle associazioni a sfondo sociale presenti sul territorio, attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni con Associazioni di promozione sociale ai sensi della Legge 382/2000, Enti religiosi che svolgano attività di promozione della crescita armonica dei giovani, impegnati nei seguenti ambiti :

- Azione educativa, formativa e sociale nei confronti dei giovani,
- Prevenzione e trattamento del disagio minorile,
- Prevenzione nel campo delle tossicodipendenze,
- Reinserimento sociale di soggetti svantaggiati,
- Servizi sociali per gli anziani (Centri Anziani),
- Interventi a favore dei diversamente abili,
- Interventi finalizzati all'integrazione socio-culturale degli stranieri,

Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 25

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono presentare domanda di iscrizione all'albo:

1. Le associazioni di volontariato e le ONLUS
2. Le Cooperative sociali istituite ai sensi della legge 381/91
3. Le Parrocchie, gli Istituti cattolici e gli altri Enti di culto, gli Oratori o enti similari
4. Comitati cittadini
5. Centri Anziani

I suddetti Enti devono prevedere nel loro atto costitutivo i seguenti principi: la loro costituzione deve risultare finalizzata allo svolgimento di attività di utilità sociale, negli ambiti specificati all'articolo precedente, a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e/o terzi.

Se previsto, devono possedere il requisito dell'iscrizione negli appositi registri nazionali, regionali o provinciali.

Art. 26

Procedura per l'iscrizione

Possono iscriversi all'Albo delle Associazioni di promozione sociale con apposita domanda al Sindaco e al Responsabile del VI Settore:

1. Gli Enti di cui al punto 3 dell'art. 25 operanti sul territorio comunale che dovranno corredare la domanda con i seguenti documenti:
 - a. Nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche e responsabilità;
 - b. eventuale relazione sulle attività svolte nel territorio comunale negli anni passati e dichiarazione che indichi l'ambito disciplinare delle iniziative svolte dall'associazione;
 - c. Dichiarazione che descriva l'eventuale patrimonio di beni strumentali utili allo svolgimento delle attività sociali;
2. Le Associazioni e gli altri Enti di cui ai punti 1, 2, 4, e 5 dell'art. 35 in possesso dei seguenti requisiti:
 - abbiano la sede legale in Lanuvio;
 - abbiano almeno dieci iscritti residenti in Lanuvio;
 - operino sul territorio comunale;

Le associazioni dovranno correlare la domanda con i seguenti documenti;

- a. Nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche e responsabilità;
- b. eventuale curriculum sulle attività svolte nel territorio comunale negli anni passati e dichiarazione che indichi l'ambito disciplinare delle iniziative sociali svolte dall'associazione;
- c. Dichiarazione che descriva l'eventuale patrimonio di beni strumentali utili allo svolgimento delle attività sociali;
- d. Copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del codice fiscale;
- e. Elenco nominativo degli iscritti con relativi dati anagrafici;

Le attività svolte dai membri delle associazioni di cui al punto 1 e 2 non possono essere retribuite in alcun modo. Gli aderenti alle associazioni potranno ottenere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle proprie attività.

Le associazioni e gli enti potranno avvalersi di collaboratori professionalmente preparati con l'esclusiva finalità del miglioramento dei servizi e della qualità delle attività da svolgere.

Art. 27

Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo è disposta nei seguenti casi:

- Che l'associazione non produca il bilancio approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 Luglio;
- L'associazione non presenti programmi sul territorio per tre anni consecutivi senza adeguata giustificazione;
- Scenda sotto i dieci il numero dei componenti la associazione che sia residente nel comune di Lanuvio;
- Mancata produzione della dichiarazione del legale rappresentante che indichi eventuali variazioni dello statuto, del patrimonio a disposizione della associazione, del numero degli iscritti e delle cariche che essi ricoprono e di ogni altra notizia utile di variazione;

La cancellazione è disposta con atto del responsabile del VI settore ed è trasmessa all'associazione interessata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite notifica del messo comunale.

La cancellazione dall'albo può essere disposta anche su domanda del rappresentante legale dell'associazione.

Capo IV – Albo delle Ludoteche

Art.28

Albo delle Ludoteche

Ai sensi della D.G.R. del Lazio n. 1704 del 20 dicembre 2002 si istituisce l'Albo delle Ludoteche pubbliche e private esistenti sul territorio di Lanuvio, che abbiano i requisiti previsti dalla L.R. n. 18 dell'11 Luglio 2002.

Le ludoteche sono iscritte d'ufficio nell'Albo Comunale:

All'esito del censimento indetto ai sensi della D.G.R. n.1704/2002, con scadenza 9 giugno 2003;

All'atto del rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio.

Gli elementi fondamentali costituenti le registrazioni nell'Albo delle ludoteche sono i seguenti:

- Denominazione della Ludoteca
- Ubicazione della struttura
- Telefono e fax
- Rappresentante legale
- Sede legale
- Gestore dell'attività (persona fisica, giuridica)
- Indirizzo del gestore
- Estremi dell'autorizzazione all'esercizio (data e tipo di atto/deliberazione di Giunta Municipale/Determinazione dirigenziale)
- Eventuale convenzione dell'attività con il Comune (se ludoteca privata), estremi della convenzione (data e tipo di atto)
- Date delle verifiche annuali ed esiti sommari delle stesse
- Variazioni (sopravvenute rispetto a questi elementi, compresa la eventuale chiusura dell'attività)

Le ludoteche iscritte all'Albo delle Ludoteche pubbliche e private del Comune di Lanuvio saranno disciplinate secondo quanto previsto dalla legislazione regionale (L.R. n. 18/02) a tutti i fini e per tutti gli effetti.

Capo V – I Comitati di quartiere

Art. 29

Finalità ed oggetto

Il comune di Lanuvio riconosce il valore sociale e la funzione civica dei Comitati di quartiere per il loro impegno al miglioramento della vita dei cittadini di ogni età, ordine e grado impegnati nei seguenti ambiti:

- Servizi sociali per giovani ed anziani
- Interventi finalizzati all'integrazione socio culturale dei cittadini

Art.30

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono iscriversi all'Albo delle Associazioni Culturali le Associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- Abbiamo sede legale nel Comune di Lanuvio
- Abbiamo almeno dieci iscritti residenti a Lanuvio
- Operino sul territorio comunale

L'iscrizione all'Albo va richiesta con apposita domanda al Sindaco e al Responsabile del VI settore corredata dai seguenti documenti:

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto legalmente registrato;
- Elenco nominativo degli iscritti con i relativi dati anagrafici;
- Nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche e responsabilità associative (presidente, responsabile eletto dagli associati, tesoriere, ecc.);
- Eventuale curriculum delle attività svolte negli anni passati sul territorio comunale e dichiarazione che indichi l'ambito disciplinare delle iniziative culturali svolte dall'associazione;

Dichiarazione che descriva l'eventuale patrimonio in beni strumentali utili allo svolgimento delle attività culturali.

Le attività svolte dai membri delle associazioni di cui al presente regolamento non possono essere retribuite in alcun modo. Gli aderenti alle associazioni possono ottenere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle loro attività. Le associazioni possono avvalersi di collaboratori professionalmente preparati con l'esclusiva finalità del miglioramento dei servizi e della qualità delle attività da svolgere.

Art. 31

Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'Albo è disposta nei seguenti casi:

- Che l'associazione non produca il bilancio approvato dall'Assemblea dei soci;
- L'associazione non presenti programmi sul territorio per tre anni consecutivi senza adeguata giustificazione;
- Scenda sotto i dieci il numero dei componenti la associazione che sia residente nel comune di Lanuvio;
- Mancata produzione della dichiarazione del legale rappresentante che indichi eventuali variazioni dello statuto, del patrimonio a disposizione della associazione, del numero degli iscritti e delle cariche che essi ricoprono e di ogni altra notizia utile di variazione;

La cancellazione è disposta con atto del responsabile del VI settore ed è trasmessa all'associazione interessata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite notifica del messo comunale.

La cancellazione dall'albo può essere disposta anche su domanda del rappresentante legale dell'associazione.

Capo VI – Albo delle Associazioni Turistiche

Art. 32

Albo delle Associazioni turistiche

E' istituito presso l'ufficio " Assessorato al turismo " l'Albo delle Associazioni turistiche operanti sul territorio comunale.

Art. 33

Finalità e oggetto

Il Comune di Lanuvio riconosce e promuove il valore sociale e la funzione civica delle associazioni turistiche per il loro impegno al miglioramento della vita collettiva attraverso il ruolo che rivestono di promozione turistica e di conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, ambientale, culturale e delle tradizioni e prodotti locali, nonché per l'apporto che esse possono dare per incentivare l'attrazione turistica e per migliorare i servizi di informazione e accoglienza e le strutture tese allo sviluppo turistico. Il Comune di Lanuvio pertanto si impegna a favorire l'autonomo sviluppo delle associazioni turistiche e a promuovere le loro iniziative e attività finalizzate alla conoscenza e al potenziamento delle risorse turistiche del nostro territorio.

Le associazioni iscritte all'albo delle associazioni turistiche del Comune di Lanuvio saranno disciplinate secondo quanto previsto agli artt. 15, 16 e 17 del presente regolamento nonché secondo quanto previsto al titolo II e al titolo III del medesimo atto.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Termine per la conclusione dei procedimenti

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, vengono fissati in sessanta giorni.

Art. 35

Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati

Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 36

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione II, e i responsabili dei settori e alle associazioni.

Art. 37

Pubblicità degli Albi

L'Ufficio competente procede annualmente alla pubblicazione all'albo pretorio di tutti gli albi aggiornati.

Le associazioni e i gruppi che svolgano attività in campi diversi (culturale, sociale e sportivo) possono chiedere l'iscrizione in più albi rispettando le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 38

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art.39

Abrogazioni

Il presente regolamento abroga il precedente regolamento sull'albo delle associazioni nonché il regolamento per l'erogazione dei contributi, sovvenzioni ecc., e le loro successive modifiche ed integrazioni, approvati con deliberazioni di C.C. nn. 20 del 4.4.1991, 13 del 26.4.1997, 37 del 12.6.1998, 55 del 27.7.1998 e 15 del 18.05.2001.

Art. 40

Normativa di riferimento

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le leggi nazionali, regionali e i regolamenti vigenti in materia;
- b) le norme relative ai regolamenti comunali speciali.